

Savigliano, 17/03/2026

Prot. n. 07/2026

COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS) ALL'INAIL

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) del **D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81**, come modificato dal **D.Lgs. 5 agosto 2009 n. 106**, il datore di lavoro o il dirigente è tenuto a comunicare all'INAIL, esclusivamente in modalità telematica, il nominativo del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**.

La comunicazione deve essere effettuata **solo in caso di nuova elezione o designazione del RLS** e deve essere trasmessa per ciascuna azienda o unità produttiva in cui il rappresentante opera.

L'obbligo di comunicazione non sussiste qualora l'azienda si avvalga di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) individuato tramite l'associazione datoriale o l'ente bilaterale di riferimento.

Si ricorda che l'elezione o la designazione del RLS all'interno dell'azienda costituisce una prerogativa dei lavoratori; una volta avvenuta la nomina, resta in capo al datore di lavoro l'obbligo di comunicarne il nominativo all'INAIL.

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE

- Il termine entro cui effettuare la procedura telematica di comunicazione all'INAIL è fissato al **31 marzo di ogni anno**.
- L'obbligo di comunicazione sussiste esclusivamente nei casi di nuova nomina o designazione e **non è previsto un invio annuale in assenza di variazioni**.
- La nomina del RLS ha **validità triennale**; allo scadere di tale periodo sarà necessaria una nuova nomina formale, con conseguente comunicazione ufficiale all'INAIL entro il termine previsto, anche se il RLS resta lo stesso eletto precedentemente.

SANZIONI

In caso di mancata comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL, è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro** a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile.